

COMUNE DI ALPIGNANO

Provincia di Torino

VERBALE N. 15 DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il giorno 12 febbraio 2013 alle ore 11 si è riunito il Collegio dei Revisori del Comune di ALPIGNANO (TO), nominato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione come nominato dal Consiglio Comunale con propria Deliberazione n. 41 del 19.07.2012, composto da:

Rag. Pier Luigi Battezzato	Presidente
Dott.ssa Scandizzo Maria Carmela	Componente
Dott.ssa Boggio Monica	Componente

Sono presenti inoltre il Segretario Generale - Dott.ssa Ilaria Gavaini e il Direttore Area Finanziaria – Dott. Massimo Cangini.

La seduta si tiene per provvedere al controllo della compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi dell'art. 5, comma 3, del CCNL 01.04.99, come sostituito dall'art. 4 del CCNL 22.01.2004, nonché ad istituti compresi nei CCNL 14.9.2000, CCNL 05.10.2001 e CCNL 22.01.2004, in relazione all'IPOTESI DI CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO per l'anno 2012.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Visti:

- la nota inviata a mezzo posta elettronica in data 28.01.2013, con la quale è stato chiesto a questo Collegio di esprimere un parere, in ordine alla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, della preintesa di contratto decentrato integrativo per l'anno 2012, relativo alla quantificazione delle risorse per la costituzione del fondo di produttività 2012, all'utilizzo per i vari istituti contrattuali per il 2012 (produttività, indennità, progressioni, lavoro straordinario, reperibilità, ecc.) nonché delle modalità di ripartizione delle somme stesse al personale dipendente;

- l'ipotesi di contratto tra la delegazione trattante di parte pubblica, la delegazione sindacale delle rappresentanze territoriali dei lavoratori e le R.S.U. (rappresentanze sindacali unitarie del personale dell'Ente) sottoscritta in data 22.01.2013;

- la determinazione n.643/2012 ad oggetto "Costituzione Fondo delle risorse decentrate per la contrattazione integrativa - anno 2012";

- la relazione illustrativa e la relazione tecnico finanziaria, predisposte a corredo dell'ipotesi di contratto relativa all'anno 2012, come previsto dall'articolo 40, comma 3-sexies, del D.lgs. n. 165/2001.

Preso atto che le somme necessarie all'applicazione del contratto integrativo 2012 in premessa, sono previste come segue:

per l'anno 2010: fondo fisso € 235.259,15, fondo variabile € 95.421,41 e così per un totale di € 327.680,56;

per l'anno 2011 fondo fisso € 238.230,23, fondo variabile € 37.172,17 e così per un totale di € 275.402,40;

per l'anno 2012 fondo fisso € 242.850,16, fondo variabile € 68.664,44 e così per complessivi € 311.514,60 di cui € 6.373,39 a titolo di risorse per incentivazioni, prestazioni o risultati del personale ex Merloni (risorse facenti parte del fondo 2012 ma che derogano al tetto di spesa 2010).

Atteso che l'utilizzo di tali fondi è stato indirizzato a istituti contrattuali compresi nell'art. 17 del CCNL 01.04.1999 ed a istituti compresi nei CCNL del 14.09.2000, del 05.10.2001, del 22.01.2004, del 06.05.2006 e del 11.04.2008.

Rilevato che gli importi come sopra evidenziati, oltre ai relativi oneri previdenziali ed assistenziali, trovano integrale finanziamento nei fondi accantonati sugli stanziamenti dell'esercizio finanziario 2012, deputati alla remunerazione del personale, dando nel contempo atto che il valore di € 311.514,60 è al netto degli oneri a carico dell'Ente e che gli oneri stessi, quale costo aggiuntivo, sono ammessi dal disposto contenuto nella dichiarazione congiunta delle "code contrattuali" al n. 14 del contratto 14.09.2000.

Ricordato che l'art. 40 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 disciplina lo svolgimento della contrattazione collettiva su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali e che l'art. 40-bis prevede che *"il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo"*.

Dato atto, altresì, che il predetto art. 40, comma 3, quinquies, recita: *“Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile”*.

Rilevato che l'accordo in esame è coerente alle disposizioni di legge ed al contratto collettivo nazionale e che le somme necessarie all'applicazione del contratto integrativo citato, sono previste e disponibili in bilancio;

Verificato infine l'invarianza della consistenza numerica del personale ex art.9, comma 2 bis del D.L. 78/2010, così come risulta dal seguente prospetto:

anno 2010 n. 83;
anno 2011 n. 83;
anno 2012 n. 85,5;

DÀ ATTO

Di avere provveduto al controllo della suddetta ipotesi di Contratto decentrato integrativo per l'anno 2012 verificando il rispetto dei vincoli:

- derivanti dal contratto nazionale, anche con riferimento alle materie contrattate
- derivanti da norme di legge e dello stesso D.Lgs. n. 165/2001
- di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale

e delle disposizioni sul trattamento accessorio, secondo criteri di merito e produttività nonché la compatibilità dei costi, per l'anno 2012, con i vincoli di bilancio.

Successivamente, constatato che l'importo della somma variabile relativa al 2012 è superiore di circa l'85% a quella del 2011, il Collegio

raccomanda

all'Organo Esecutivo e ai soggetti addetti al controllo interno, la lettura attenta del parere Corte dei Conti sezione Abruzzo n. 379 del 15 novembre 2011 ove, tra l'altro, in riferimento ai progetti ex art. 15 del contratto vigente, si riferisce a progetti redatti dalla Giunta Municipale che debbono riguardare:

attivazione di nuovi servizi;
processi riorganizzativi finalizzati;
correlato aumento delle prestazioni;
attività cui non possa farsi fronte diversamente;

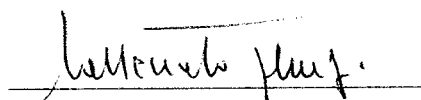
A maggior corredo e chiarezza si cita testualmente il passo di riferimento che recita-
testualmente- :” *attivino effettivamente nuovi servizi o processi riorganizzativi finalizzati a un reale
accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale
in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e delle risorse.
Al riguardo occorre dimostrare in modo puntuale e rigoroso che si tratta di attività effettivamente
nuove e non della riproposizione sotto altre forme di interventi già attuati in via regolare in
precedenza. In caso contrario si avrebbe una corresponsione indebita di emolumenti*”. Ciò a
significare che il progetto deve essere formulato con la chiarezza di elementi necessari per eseguire
nel durante e a consuntivo il controllo atto a dimostrare l’effettiva utilità e corrispondenza agli
apporti di valore aggiunto contenuti nel progetto stesso.

Alpignano 12 FEB. 2010

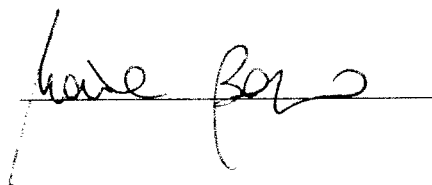
Letto, confermato e sottoscritto

Il Collegio dei Revisori

rag. Pier Luigi BATTEZZATO



dott.ssa Monica BOGGIO



dott.ssa Maria Carmela SCANDIZZO

